



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 18 DEL 01/05/2019

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA PER DISCIPLINARE IL TRAFFICO IN FRAZIONE TRADUERIVI.

Tenuto conto che il Borgo di Traduerivi ha organizzato nei giorni 1°, 3, 4 e 5 maggio 2019, lo svolgimento della manifestazione denominata "3 + 1 di a Turduri";

Considerato che la strada comunale che attraversa la Frazione Traduerivi risulta avere una carreggiata di ridotte dimensioni, disciplinata a doppio senso di marcia;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di limitare il transito nelle zone limitrofe all'area in cui si svolge la manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.Lgs 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 17,00 alle ore 24,00 dei giorni 1°, 3, 4 e 5 maggio 2019, sia sospeso il traffico veicolare sulla strada interna alla frazione Traduerivi, nel tratto compreso tra il fabbricato contraddistinto con il numero civico 15 e sino al piazzaleto esistente prima del ponte che conduce alla SS 24, ad esclusione dei residenti nel tratto di strada interessato dalla chiusura.

Che il giorno 1° maggio dalle ore 10,30 circa alle 11,15, sia inoltre sospesa la circolazione nel tratto di strada che intercorre dalla Cappella e sino al fabbricato contraddistinto col numero civico 15, per consentire il transito della prevista Processione;

E' inoltre sempre fatto salvo, in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di Emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

c) venga fatta osservare dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo